

Allegato A



## Statuto di associazione sportiva

### Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita in Milano, in via Scipione Pistucci, 20 una associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Cod. civ. denominata "Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica VERSO L'INFINITO E OLTRE – SCUOLA DIVELA".

### Articolo 2 – Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità:

- attività didattica diretta alla diffusione dello sport della vela, della subacquea e dell'arte marinairesca intesa come attività ludica, culturale, turistica ed agonistica, rivolta particolarmente ai giovani, da svolgersi sia a terra presso scuole ed associazioni sportive e culturali, sia direttamente su imbarcazioni, in ambiente acquatico e portuale;
- attività finalizzata alla formazione di istruttori ed insegnanti nel campo dell'arte marinairesca operando sia all'interno dell'Associazione stessa che presso enti ed istituzioni esterne;
- conoscenza generale del mare, delle sue tradizioni nonché della navigazione, delle sue leggi e con l'intento di contribuire ad avvicinare alla nautica fasce sociali sempre più ampie;
- insegnamento e propaganda delle nozioni fondamentali di sicurezza relative all'andare per mare ed all'attività in ambiente acquatico allo scopo di diffondere sensibilità nell'utente nautico volta al rispetto civile ed alla salvaguardia dell'incolumità propria ed altrui;
- diffusione di informazione e coscienza ambientale, anche attraverso studi e ricerche, volta alla conservazione degli equilibri naturali negli ambienti acquatici, marini e naturali in generale.

Inoltre, l'Associazione "VERSO L'INFINITO E OLTRE - SCUOLA DIVELA", mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- svolgere qualsiasi attività lecita e conforme agli scopi del sodalizio, inclusa la gestione di impianti e attrezzature sportive e avrà la facoltà di richiedere e ricevere contributi, agevolazioni e sponsorizzazioni per l'acquisto, la locazione o l'utilizzo di attrezzature (es.: imbarcazioni) nonché di impianti di proprietà o in concessione, per lo svolgimento delle attività statutarie.
- allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- promuovere ed organizzare per i propri associati viaggi e soggiorni turistici in località nazionali ed extranazionali, in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale, come, a titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo: corsi, incontri, serate a tema, cene, attività ludiche varie, navigazioni in flottiglia, collaborando

Roberto...

F. B. ...

...

eventualmente con altre Associazioni che perseguano scopi analoghi.

G) I programmi nonché le modalità per il raggiungimento delle suddette finalità sono sempre stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale potrà, nel rispetto della Legge, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni ritenute utili o necessarie a tale fine.

Tutti i suddetti scopi verranno perseguiti ed intesi come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della federazione e/o dell'Ente di promozione sportiva di appartenenza sia nazionale che internazionale e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

#### **Articolo 3 – Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

#### **Articolo 4 – Domanda di ammissione**

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione o Ente di promozione sportiva di eventuale appartenenza e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione può decadere a seguito di decisione di non ammissione espressa, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa, da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Ai soci verranno rilasciate, dopo l'avvenuta conferma dell'iscrizione, speciali tessere di riconoscimento, strettamente personali, rinnovabili annualmente, personalizzate a seconda del paese di provenienza, sempre che l'interessato sia in regola con il

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

versamento delle quote di partecipazione. La tessera del socio, in regola con il pagamento della quota, conferisce al suo titolare il diritto a partecipare a tutte le manifestazioni e iniziative promosse dall'associazione, e beneficiare delle facilitazioni di volta in volta previste a favore dei possessori della tessera medesima.

#### **Articolo 5 – Diritti dei soci**

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

#### **Articolo 6 – Decadenza dei soci**

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### **Articolo 7 – Organi**

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 8 – Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.



Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente od in sua assenza ed impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.



### **Articolo 9 – Diritti di partecipazione**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 2 associati.

### **Articolo 10 – Assemblea ordinaria**

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima del suo svolgimento mediante comunicazione agli associati con uno dei seguenti modi: tramite affissione presso i locali della sede sociale, a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, avviso su stampa specializzata. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8, comma 2.

### **Articolo 11 – Validità assembleare**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Cod. civ. per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

### **Articolo 12 – Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione agli associati con uno dei seguenti modi: tramite affissione presso la sede sociale, a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, avviso su stampa specializzata. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

### **Articolo 13 – Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero stabilito dall'Assemblea con un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vice-presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle

*Roberto...*

*Roberto...*

*Roberto...*

altre Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 14 – Dimissioni**

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

#### **Articolo 15 – Convocazione direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### **Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
- g) Il consiglio potrà istituire sedi secondarie, uffici, rappresentanti e unità locali ovunque in Italia e all'estero.

Il Consiglio Direttivo è altresì investito di ogni più ampio potere per il funzionamento tecnico, organizzativo e di amministrazione dell'associazione. Esso in via meramente esemplificativa e non esaustiva è competente a promuovere realizzare e gestire sedute di addestramento sportivo, manifestazioni, riunioni, congressi, gare ecc.. Potrà acquistare, permutare, acquisire in locazione anche finanziaria o a nolo immobili, attrezzature ed impianti, assumere e licenziare dipendenti o stipulare contratti di collaborazione con persone eventualmente necessarie per assicurare il funzionamento o qualificare e specializzare l'attività dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo approva inoltre i regolamenti e può nominare commissioni, commissari, delegati e conferire incarichi specifici finalizzati al raggiungimento dei fini sociali anche a persone non facenti parte del Consiglio Direttivo, purché socie.

*Handwritten signature: N. Lent. Paul.*

*Handwritten signature: P. M. ...*

Il Consiglio Direttivo è comunque investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, con la sola esclusione delle attribuzioni che la legge ed il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea degli associati.

#### **Articolo 17 – Il Presidente**

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

#### **Articolo 18 – Il vice-presidente**

Il vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Articolo 19 – Il segretario**

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 20 – Il rendiconto**

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'associazione, copia del bilancio stesso.

#### **Articolo 21 – Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Articolo 22 – Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

#### **Articolo 23 – Sezioni**

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Articolo 24 – Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione o dall'Ente di promozione sportiva di eventuale appartenenza.

#### **Articolo 25 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive o comunque finalità di pubblica attività, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 26 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione o dell' Ente di promozione sportiva a cui l'Associazione sia eventualmente affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

*Luigi P.*  
*Federazione Italiana*  
*Roberto P.*

